

## **Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - Sentenza 7 agosto 2020 n. 694**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1567 del R.G.A.C. 2013, promossa da:

(...) (C.F.: (...)) e (...) (C.F.: (...)), rappresentati e difesi dall'avv. Gi.Ce. e nel cui studio in Cassano allo Jonio alla Via (...) elettivamente domiciliario;

- attori -

contro

(...) (C.F.: (...)) e (...) (C.F.: (...)), rappresentati e difesi dall'avv. An.Ci. e nel cui studio in Castrovillari alla Via (...), elettivamente domiciliario;

- convenuti -

FATTO E DIRITTO

Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. n. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1 comma, disp. att. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".

Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, gli odierni attori evocavano in giudizio i convenuti in epigrafe assumevano di essere proprietari di un immobile adibito a civile abitazione sito in C. all'I. (C.) alla località L. di S. nel Condominio C., e chiedevano la rimozione dell'antenna televisiva installata dai coniugi (...) e (...), nella loro qualità di genitori esercenti la relativa potestà sulla minore (...), proprietaria di un immobile limitrofo al loro.

Assumevano che verso la metà del mese di giugno 2012, salendo sul tetto del fabbricato di proprietà degli attori, i convenuti avevano installato un'antenna televisiva che sporge sul tetto del loro fabbricato e, oltre a costituire un costante pericolo, dal momento che sul detto tetto è posto anche un lucernaio, richiede necessariamente il passaggio su di esso per la sua

manutenzione. Chiedevano pertanto la rimozione dell'antenna e il tutto con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio.

Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata datata 06.05.2014 si costituivano in giudizio le parti convenute, le quali preliminarmente eccepivano l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda e dell'azione sull'assunto che la domanda proposta sia qualificabile come azione ex art. 1172 c.c. e che, pertanto, avrebbe dovuto soggiacere al rito cautelare. Nel merito evidenziavano che il muro sul quale è posizionata l'antenna è di proprietà dei convenuti e che esigenze di informazione richiedevano quella precisa posizione, Contestavano in toto tutto quanto richiesto dedotto ed eccepito dagli attori e ne chiedevano il rigetto con il favore delle spese e competenze di lite.

La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale ed espletamento delle prove orali; all'udienza del 20.12.2019 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.

La domanda proposta dalle parti attrici è infondata e va, pertanto, accolta sulla scorta dei motivi di seguito analiticamente illustrati.

1. In via preliminare andrà rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'azione avanzata da parte convenuta, relativamente alla necessità di proporre procedimento cautelare atteso che l'alveo del presente procedimento rientra nelle azioni a difesa della proprietà ed in particolare nell'azione negatoria ex art. 949 c.c. laddove gli attori agiscono per negare che altro individuo abbia o possa avere diritti sul bene di proprietà e nel caso specifico il passaggio sul lucernaio per la manutenzione.

2. Sempre in via preliminare va considerato come la giurisprudenza di legittimità e di merito abbiano recepito il principio, di elaborazione dottrina, della "ragione più liquida", così suggerendo un nuovo approccio interpretativo improntato alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistemica, consentendo di sostituire il profilo dell'evidenza dirimente a quello dell'ordine di trattazione delle questioni consacrato all'art. 276 c.p.c., a tenore del quale dovrebbero essere oggetto di scrutinio, da parte del giudice, "gradatamente" dapprima le questioni pregiudiziali di rito, poi quelle preliminari di merito e, infine, il merito effettivo della causa (in tal senso, ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, sentenza n. 12002 del 28.5.2014).

Tale approccio risulta pienamente in linea con le conclamate esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai munite di copertura costituzionale ai sensi dell'art. 111 Cost., ed è altresì coerente con una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008).

Detto altrimenti, in ragione del principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido

scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c..

3. Ebbene, operato tale preliminare doveroso inquadramento andrà precisato che l'antenna oggetto del presente giudizio è stata installata sul muro di proprietà degli odierni convenuti, come peraltro risulta dalla documentazione in atti e dall'espletata istruttoria. Il teste (...), all'udienza del 25.01.2019 riferisce "io installai l'antenna televisiva sul muro dell'immobile di proprietà della figlia minore dei coniugi (...)/(...)....preciso che l'antenna è montata sul muro dei convenuti".

Orbene, esiste nel nostro ordinamento un c.d. "diritto di antenna" (disciplinato dagli artt. 1 e 3 della L. n. 554 del 1940 - Disciplina degli aerei esterni per audizioni radiofoniche - e dall'art. 231 del D.P.R. n. 156 del 1973 nonché dagli artt. 91 e 209 del D.Lgs. n. 259 del 2003- Codice delle comunicazioni elettroniche - che consiste nella possibilità riconosciuta a un soggetto di installare la propria antenna per la ricezione del segnale radiotelevisivo e tutti gli accessori connessi al suo funzionamento, su proprietà altrui o condominiale. Tale prerogativa è riconosciuta dalla giurisprudenza quale diritto soggettivo perfetto di natura personale in quanto conseguente al diritto di informazione del singolo. Quest'ultimo, del resto, è un principio espresso dalla Costituzione.

Il diritto di antenna comprende anche la possibilità di accedere alla proprietà altrui per compiere i necessari interventi di manutenzione e riparazione degli impianti di ricezione senza che ciò arrechi danno alla proprietà altrui.

In nessun caso, comunque, può essere impedito al singolo condomino di installare o mantenere un'antenna individuale, anche nel caso in cui sia presente un'antenna centralizzata. A sancire tale diritto si sono infatti susseguite negli anni diverse sentenze della Corte di Cassazione. Le antenne possono essere installate in qualunque parte dell'edificio, anche di proprietà altrui o comune, purché non rechino pregiudizio all'uso della proprietà altrui; non alterino la destinazione originaria del bene; preservino il decoro architettonico, la stabilità e la sicurezza dell'edificio.

Nei limiti del rispetto di tali requisiti, i proprietari degli immobili le cui parti sono utilizzate per l'installazione delle antenne devono consentire l'accesso per la loro progettazione e installazione e non possono opporsi al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto sia necessario.

Qualora il proprietario debba effettuare qualche intervento sul suo bene, deve unicamente avvertire preventivamente l'utente, il quale dovrà provvedere, a proprie cura e spese, a rimuovere o collocare diversamente l'antenna.

4. Effettuato tale preliminare inquadramento giuridico legislativo andrà evidenziato nel merito della questione che ci occupa che le parti attrici non hanno dimostrato l'assunto difensivo - invero già caratterizzato da un evidente grado di genericità ed approssimazione già in punto di allegazione (ove si consideri che sono state prodotte solo alcune fotografie) - all'esito del compendio probatorio risultante dalla espletata istruttoria non ha trovato

adeguato riscontro probatorio, apparendo, al riguardo, alquanto significativo che parte eccipiente non sia stata in grado di dimostrare l'effettivo pregiudizio patito dall'installazione dell'antenna posizionata sul muro dei convenuti. Peraltro giova precisare che anche per quanto riguarda la manutenzione dell'antenna il teste (...), peraltro di parte attrice, all'udienza del 14.04.2016 riferisce "...per accedere alla manutenzione dell'antenna si può utilizzare una scala di oltre sei metri da porre nel giardino di proprietà dei (...) fa presente che l'accesso all'antenna è possibile anche dall'altra parte del fabbricato".

In conclusione e premesso che, per come precisato in parte motiva, non è possibile negare l'accesso per la manutenzione dell'antenna, la parti convenute hanno posizionato ed installato l'antenna sul muro di propria proprietà e che la stessa, all'esito dell'istruttoria e della documentazione in atti (con particolare riferimento ai rilievi fotografici) non risulta recare alcun pregiudizio al diritto di proprietà degli odierni attori.

Pertanto, sulla scorta di tale complessivo ordine di considerazioni, ritiene questo Tribunale che la domanda attorea non possa trovare accoglimento.

5. Quanto, poi, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo rientrando la fattispecie nello scaglio fino ad Euro 1.100,00.

P.Q.M.

Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1567/2013 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:

1) Rigetta la domanda proposta da (...) e (...);

2) Condanna (...) e (...) a rifondere - in favore delle parti convenute - le spese di lite del presente giudizio che liquida nella complessiva somma di Euro 400,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti.

Così deciso in Castrovillari il 7 agosto 2020.

Depositata in Cancelleria il 7 agosto 2020.